

**COMUNE DI
PONTECHIANALE**

Provincia di Cuneo

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA
PROPOSTA TARIFFE TARI**

Verbale n. 08/2026

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Lorenzo Marchesi

IL REVISORE DEI CONTI

Verbale 8 del 20/07/2026

COMUNE DI PONTECHIANALE

Oggetto: Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: "Approvazione delle Tariffe TARI per l'anno 2026"

Il sottoscritto Lorenzo Marchesi, nominato Revisore dei Conti del Comune di PONTECHIANALE con deliberazione C.C. N. 10 del 11.04.2024, in merito alla verifica degli equilibri generali di bilancio

PREMESSA

In data 10/07/2026 è stata sottoposta al Revisore, per la successiva presentazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione n. 17 e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

Il revisore ha esaminato la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 09/07/2026 avente ad oggetto " Approvazione delle Tariffe TARI per l'anno 2026", unitamente agli allegati "A" - Articolazione tariffaria TARI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- articolo 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, che ha istituito dal 01.01.2014 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC).
- articolo 1, comma 738, della Legge 160/2019, che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI).
- articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.
- comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
- articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- articolo 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- articolo 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- articolo 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia (o Città Metropolitana) sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- il D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:
 - ✓ l'art. 183 con la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
 - ✓ l'art. 184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
 - ✓ l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art. 198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;

- ✓ l'art. 238, comma 10, con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;
- Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:
 - ✓ n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
 - ✓ n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
 - ✓ n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
 - ✓ n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
 - ✓ n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
 - ✓ n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 - ✓ n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
 - ✓ n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
 - ✓ n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
 - ✓ n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
 - ✓ n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";
 - ✓ n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
 - ✓ n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";
 - ✓ n. 133/2025/R/Rif con il quale Arera ha avviato il procedimento e le disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociale disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.p.c.m. 21.01.2025 n. 24.

VERIFICHE E RISCONTRI

Preso atto del Piano Economico Finanziario (PEF) aggiornamento biennale 2026-2029 ed in particolare del Piano Economico Finanziario (PEF) 2026 per la determinazione delle tariffe sulla tassa rifiuti (TARI) anno 2026.

Dato atto che il Piano Economico Finanziario (PEF) 2026 ammonta ad € 101.994,84, come indicato all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della deliberazione consiliare.

Dato atto che le tariffe sono determinate ai sensi dell'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, possibilità concessa dall'art. 57-bis del Decreto Legge 26.10.2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19.12.2019, n. 157, che è intervenuto sulla disciplina della TARI ed ha modificato l'art. 1, comma 652, della Legge 147/2013 disponendo che le deroghe ai coefficienti del Dpr 158/1999 valgono "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205".

Vista la documentazione acquisita agli atti.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del servizio ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. n. 267/2000.

CONCLUSIONE

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito in Legge n. 213/2012) il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali.

Visti:

- il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii
- il D.lgs n. 118/2011
- lo Statuto Comunale
- il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il vigente Regolamento per la disciplina della TARI

Per quanto sopra

si esprime

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 09/07/2026 avente ad oggetto "Approvazione delle Tariffe TARI per l'anno 2026" e sugli allegati "A"

Il Revisore Unico del Conto
Dott. Lorenzo Marchesi

